

# ASSOCIAZIONE “RETE ITALIANA DI MICROFINANZA”

## S T A T U T O

### Denominazione, sede e durata

#### Art. 1

E' costituita un'associazione senza fini di lucro denominata “RETE ITALIANA DI MICROFINANZA” denominata anche “RITMI”.

L'Associazione svolgerà la propria attività in ambito nazionale e internazionale e potrà chiedere di essere riconosciuta.

#### Art. 2

L'Associazione ha sede legale in Bologna, Via Pellizza da Volpedo, 6.

L'Associazione ha durata illimitata, salvo anticipato scioglimento deliberato dall'Assemblea e salvo il verificarsi di cause di scioglimento previste dalla legge.

### Scopo

#### Art. 3

L'Associazione non ha finalità di lucro. Il suo scopo è quello che risulta dall'allegato Protocollo d'Intesa, che fa parte integrante del presente Statuto.

### Soci

#### Art. 4

Gli associati possono essere:

- a) soci ordinari;
- b) soci sostenitori.

Sono soci ordinari le istituzioni o enti privati e pubblici che esercitano attività di microfinanza in Italia, o attività di studio, ricerca o altri servizi nel settore della microfinanza, che intendono collaborare alla realizzazione dello scopo dell'Associazione e che abbiano versato la quota associativa annuale.

Sono soci sostenitori le istituzioni o enti privati o pubblici non esercitanti le attività indicate nel comma precedente e che abbiano versato la quota associativa annuale.

#### Art. 5

La domanda di ammissione degli associati deve essere presentata, a mezzo lettera raccomandata, ed è accettata con espressa deliberazione del Consiglio Direttivo.

La quota associativa annuale deve essere determinata entro il mese di giugno di ogni anno per l'anno successivo ed è da intendersi riferita all'anno solare in cui è avvenuta l'adesione, scadendo pertanto il 31 dicembre di ogni anno.

Gli associati, che non avranno presentato con lettera raccomandata le loro dimissioni entro il 30 settembre di ogni anno, sono considerati associati anche per l'anno successivo e tenuti pertanto al versamento della quota annuale di associazione.

Gli associati esclusi o receduti non avranno alcun diritto sul patrimonio sociale.

#### Art. 6

La qualità di socio si perde per dimissioni o per morosità o per indegnità e non è trasferibile a terzi. Per indegnità si intende chi abbia recato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

La morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo; l'indegnità verrà sancita dall'Assemblea.

### Organi Sociali

#### Art. 7

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente dell'Associazione;
- d) il Revisore dei Conti.

### L'Assemblea

#### Art. 8

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti degli associati ordinari e sostenitori (in misura di uno per ogni associato), in regola col pagamento della quota annua di associazione.

Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati, tramite delega, salvo che per le deliberazioni in merito alla responsabilità dei Consiglieri.

#### Art. 9

L'Assemblea delibera su:

- a) indirizzi, direttive generali e strategie dell'Associazione;
- b) nomina del Presidente dell'Associazione e degli altri membri del Consiglio Direttivo;
- c) nomina il Revisore dei Conti;
- d) importo della quota associativa annua per l'anno successivo, eventualmente distinguendo fra quota associativa per gli associati ordinari e quella per gli associati sostenitori;
- e) rendiconto consuntivo;
- f) modifiche dello Statuto;
- g) scioglimento dell'Associazione;
- h) ogni altra materia a lei demandata dalla legge e dallo Statuto o dal Consiglio Direttivo.

#### Art. 10

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in mancanza di questi, dal vicepresidente; in mancanza del vicepresidente, da altro membro del Consiglio Direttivo nominato, seduta stante, dall'Assemblea stessa.

Il Presidente della seduta nomina il segretario della medesima.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto d'intervento all'Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

#### Art. 11

Gli associati sono convocati in Assemblea, su iniziativa del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro il 30 giugno, mediante comunicazione scritta inviata a ciascun socio – via posta elettronica o via telefax – almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea deve pure essere convocata su richiesta di almeno un decimo degli associati, a norma dell'art. 20 del Codice Civile.

L'Assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile.

### Il Consiglio Direttivo

#### Art. 12

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero variabile da cinque a sette membri (compreso il Presidente), quale stabilito all'atto della nomina degli stessi,

eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni, con designazione separata per il Presidente e per gli altri membri.

L'atto costitutivo indicherà Presidente e Consiglieri per un primo mandato di durata annuale.

A parte questa prima nomina, il Presidente non può essere rieletto per il mandato immediatamente seguente e i Consiglieri possono essere riconfermati consecutivamente per non più di una volta.

In caso di dimissioni o di decesso o di decadenza di un Consigliere, il Consiglio, alla sua prima riunione, provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima riunione dell'Assemblea dei soci. I Consiglieri così cooptati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio che li ha cooptati.

Se il Consigliere dimissionario o deceduto o decaduto è il Presidente, si procede immediatamente – ad opera del Revisore dei Conti – alla convocazione dell'Assemblea per la surroga.

#### Art. 13

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o qualora ne facciano richiesta almeno due dei suoi membri; di regola almeno una volta a trimestre o comunque almeno due volte l'anno:

- 1) la prima entro il 30 aprile per verificare il funzionamento dell'Associazione e per redigere il rendiconto consuntivo, da presentare all'Assemblea;
- 2) la seconda entro il 30 novembre per approvare il bilancio preventivo per l'anno successivo.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Associazione e, in sua assenza, dal Vicepresidente, eletto, al proprio interno, dal Consiglio stesso. In assenza di questi, il Presidente della seduta è eletto seduta stante dal Consiglio stesso.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, individuato all'inizio della stessa.

#### Art. 14

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, mentre il Presidente ha i poteri di gestione ordinaria, nei limiti delle spese correnti.

## Il Presidente

### Art. 15

Il Presidente dell'Associazione rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio e cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio. Presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

Il Presidente, previa delibera del Consiglio, può rilasciare procure a terzi per l'esecuzione di singoli atti.

Nel caso in cui il Presidente sia impedito o nel caso in cui la carica di Presidente sia vacante, egli è sostituito, in via temporanea, dal Vicepresidente.

## Il Revisore dei Conti

### Art. 16

La gestione dell'Associazione è controllata da un Revisore dei Conti eletto dall'Assemblea dei Soci per un periodo triennale.

Il Revisore dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigerà una relazione ai rendiconti annuali, potrà accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potrà procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo.

## Patrimonio ed esercizio finanziario

### Art. 17

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) da contributi, erogazioni, donazioni, lasciti ed ogni altro tipo di entrata, proveniente dagli associati o da terzi.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da eventuali fondi costituiti con gli avanzi della gestione.

### Art. 18

L'esercizio finanziario ha durata dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

## Scioglimento

### Art. 19

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio, conformemente allo scopo dell'Associazione e a quanto previsto dalla legge.

## Controversie

### Art. 20

Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati, e tra questi e l'Associazione o suoi organi, saranno sottoposte alla competenza di un Collegio di tre arbitri nominati dall'Assemblea. Essi giudicheranno *ex bono et aequo* senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

E' salva in ogni caso l'inderogabile competenza dell'autorità giudiziaria.

## Norme finali

### Art. 21

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa espresso riferimento alle norme di legge vigenti in materia.